



COMUNE DI FOSCIANDORA PROVINCIA DI LUCCA

IL SINDACO

Prot. n. 2266

ORDINANZA **N. 5**

OGGETTO: Misure di salvaguardia dell'incolumità, dell'igiene e della Sanità Pubblica.

Preso atto delle segnalazioni in merito alle numerose deiezioni di cani sulle aree Pubbliche;

Vista la necessità di adottare misure atte a garantire l'incolumità, la salvaguardia dell'Igiene e della Sanità Pubblica;

Ritenuto necessario integrare la vigente disciplina al fine di tutelare l'integrità fisica degli animali che convivono con l'uomo, la Pubblica incolumità e l'igiene.

Visto l'art. 83 del regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 3 del D.P.R. del 31.03.1979;

Vista la Legge 281/91;

Vista la L. R. 59/2009;

ORDINA

E' fatto assoluto Divieto di abbandonare animali sul territorio Comunale;

I cani, quando si trovano nei locali Pubblici o nei mezzi di trasporto, devono essere muniti di guinzaglio.

Nelle Pubbliche Vie o in altri luoghi aperti al pubblica devono essere condotti al guinzaglio.

I proprietari i detentori di animali d'affezione, devono provvedere all'asporto delle deiezioni dei propri animali nelle aree pedonali, di verde Pubblico o aperte al pubblico, nelle Vie e Piazze e Parcheggi del Capoluogo e delle frazioni.

A CARICO DEI CONTRAVVENTORI SI PROCEDERA' A NORMA DI LEGGE

Tale Ordinanza sarà portata a conoscenza della cittadinanza con la relativa ed apposita cartellonistica.

Gli organi di Polizia Venatoria e gli addetti al Servizio di Polizia Municipale, presenti sul territorio sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Fosciandora LU 21.07.2017

IL SINDACO
F.to Lunardi Moreno